

STATUTO ASSOCIAZIONE AEROPORTI LOMBARDI

Art. 1 Denominazione, sede, durata

E' costituita l'Associazione culturale, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, denominata "Aeroporti Lombardi" con sede in Via del Biancospino 5, 21052 Busto Arsizio (VA).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, ovvero fino all'intervento di cause di scioglimento, volontario o legale. Essa è regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

Art. 2 Finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue lo scopo di diffondere la cultura aeronautica in Italia e nel mondo. Focalizzando l'attenzione sull'aviazione civile in Lombardia, e particolarmente Malpensa

Art. 3 Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gli ideali. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, come da quanto emanato dagli organi preposti.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- tutti gli appassionati di aviazione e del volo in generale.
- le persone che, anche in rappresentanza di enti, società, istituzioni o associazioni, condividono le finalità del presente Statuto.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. Socio Fondatore: sono le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione;
2. Socio Ordinario: sono le persone che nell'ambito dell'Associazione partecipano attivamente per il raggiungimento dello scopo associativo;
3. Socio Onorario: personalità che si distinguono nel campo dell'aviazione italiana e internazionale.
4. Sostenitore

-I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, (da ora CD).

-I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale in considerazione del loro apporto di prestigio dato alla Associazione.

-La sovrastante suddivisione dei soci non implica alcuna differenza di trattamento tra i medesimi e l'associazione

Gli aspiranti Soci dovranno fare richiesta di ammissione al CD con richiesta scritta e presentando documento identità valido secondo modalità indicate dal CD. Inoltre dovranno indicare la categoria alla quale intendono appartenere, dichiareranno la piena conoscenza ed accettazione degli obblighi e norme statutarie. L'ammissione non è automatica ma deliberata a maggioranza dal CD ed ha effetto dalla data della deliberazione; è a tempo indeterminato, fatte salve le norme statutarie

-Le quote d'iscrizione sono stabilite annualmente dal CD.

-La qualifica di Socio in tutte le sue varianti non è in alcun modo trasferibile a terzi.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del CD.

- I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi previsti dallo Statuto con il principio del voto singolo.

- La qualità di Socio si perde con votazione a maggioranza semplice su delibera del CD per:

- * dimissioni;
- * decesso;
- * decadenza; secondo le norme statutarie.
- * esclusione dall'Associazione.

Le motivazioni della esclusione potranno essere causate da:

- La decadenza per morosità è deliberata dopo il mancato pagamento d'una singola quota.

- In caso di grave comportamento difforme dalle regole dello Statuto, ovvero in caso di condotta che rechi nocimento all'immagine, agli scopi, al patrimonio dell'Associazione.

La riammissione può avvenire solo al venir meno le cause che l'hanno determinata, e sarà deliberata secondo le medesime regole previste per l'ammissione alla associazione.

Possono aderire all'Associazione, come Sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo sia economico che di altra natura nei termini stabiliti dal CD. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma possono chiedere informazioni sull'attività dell'associazione.

Art. 4 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei Soci (AS)
2. Consiglio Direttivo (CD)
3. Presidente e Vicepresidente
4. Segretario e Tesoriere.

Art. 5 Assemblea dei Soci

E' l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituito da tutti i Soci che alla data della convocazione siano iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio ordinario ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio può presentare una (1) sola delega. L'Assemblea convocata dal Presidente del CD, o in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza di questo, da almeno tre (3) membri del CD è indetta con un preavviso di dieci (10) giorni e si riunisce almeno una volta nell'anno sociale per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta, scritta e motivata e firmata, da almeno due terzi (2/3) dei Soci con raccomandata inviata alla sede legale dell'Associazione..

L'assemblea potrà anche riunirsi e deliberare, a insindacabile discrezionalità del CD, con mezzi alternativi (consultazione via web, consultazione per iscritto etc..). Nel caso in cui l'assemblea si riunisca via web gli associati che non hanno partecipato ad alcuna delle votazioni sui punti all'ordine del giorno sono considerati assenti; i membri che votano solo su alcuni punti e non su altri sono considerati astenuti sui punti in cui non si esprimono. La convocazione avviene mediante qualsiasi mezzo idoneo a produrne conoscenza come ad esempio via lettera, mail o sms.

- L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- 2) Approvare il bilancio annuale
- 3) Discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno presentato dal CD.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, o in assenza in mancanza di entrambi, da un esponente il CD delegato a tale funzione "pro tempore" dalla maggioranza dei componenti il CD medesimo. Colui che presiede l'Assemblea dichiara aperta la seduta, dirige la discussione, gestendo la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, mettendo in votazione le relative proposte e proclamandone il risultato; può togliere la parola ove l'intervenuto ecceda dal tema o dai previsti limiti temporali. Aggiorna o dichiara sciolta la seduta. In caso di parità, per qualsiasi votazione, il voto del Presidente viene vale per due. Il Segretario deve verbalizzare i lavori delle sedute dell'Assemblea, avendo cura di riportare i punti salienti delle discussioni relative agli argomenti trattati.

In prima convocazione l'AS è valida se presenti almeno metà +uno (+1) degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'AS è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardino responsabilità di consiglieri e/o Soci i medesimi coinvolti non potranno votare.

La votazione di norma avviene a scrutinio palese. La votazione a scrutinio segreto potrà essere richiesto dai 4/5 dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, salvo che per determinati argomenti non sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

L'Assemblea avrà validità esclusivamente se convocata e condotta secondo le procedure previste.

Art. 6 Consiglio Direttivo

Il CD è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 Soci, eletti dall'Assemblea ogni cinque (5) anni.

Si riunisce almeno (2) volte l'anno ed è convocato dal Presidente del CD, o in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza di questo, da uno dei membri del CD con delega del Presidente, o da almeno due terzi (2/3) i componenti con richiesta scritta motivata e controfirmata.

La convocazione avviene mediante annuncio nell'apposita area dedicata nel sito www.aeroportilombardi.it o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a produrne conoscenza a tutti i componenti.

Le riunioni costitutesi, senza rispettare le formalità di convocazione, non hanno validità.

Il CD è validamente costituito quando a fronte di verifica sono presenti almeno la metà più uno dei membri e le delibere si adottano a maggioranza semplice dei presenti. I membri che votano solo su alcuni punti all'ordine del giorno e non su altri sono considerati astenuti sui punti in cui non esprimono. In caso di parità prevale la delibera che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

In caso di dimissioni di componenti il CD, il Presidente dovrà convocare a breve l'AS per l'elezione del/dei sostituti. Il CD perde la titolarità nell'esercizio delle sue prerogative solo in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il medesimo. In questo caso il Presidente o chi per esso rimarrà in carico solo per i disbrigo dei compiti correnti e l'immediata convocazione dell'AS.

Nella gestione ordinaria il CD svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

1. Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
2. Provvedere alla creazione di commissioni straordinarie e Sezioni specifiche.
3. Approvare il Bilancio consuntivo prospettato dal Segretario e dal Tesoriere;
4. Approvare il Bilancio preventivo prospettato dal Segretario e dal Tesoriere e fare le opportune modifiche;
5. Stabilire gli importi delle quote annuali di associazione e le modalità di rinnovo della stessa.

Art. 7 Presidente e Vicepresidente

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In sede di Riunione di Consiglio, in caso di voto pari, il voto del Presidente vale doppio. Rimane in carica per la durata di cinque (5) anni sociali.

Tra le sue competenze vi sono quella di:

1. Caratterizzare insieme al Consiglio Direttivo le linee guida dell'attività dell'Associazione.
2. Stabilire gli ordini del giorno delle sedute del CD e dell'AS, con obbligo di inserire le richieste degli organi allorquando sono effettuate secondo quanto disposto dal presente statuto.
3. Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.
4. Sottoscrivere tutti gli atti compiuti dall'Associazione con rilevanza esterna.
5. Sovrintendere alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione dei nuovi Soci.
6. Sovrintendere alla redazione e trascrizione dei verbali delle sedute del CD e AS..
8. Aprire e chiudere a firma libera e disgiunta rapporti di conto corrente, prestito, finanziamento con istituti atti a tale scopo e riconosciuti dalla legge, perseguendo le finalità statutarie dell'Associazione.

9. Procedere all'incasso delle somme elargite o dovute per qualsiasi titolo all'Associazione e delegare altri consiglieri a tale compito.

10. Compiere gli atti straordinari senza essere autorizzato dagli organi competenti allorquando vi sia il pericolo di un danno grave e irreparabile all'Associazione.

11. Previa approvazione e specifico mandato del Consiglio Direttivo, egli potrà conferire ad uno o più Soci procura speciale per la gestione di attività varie.

- Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in sua assenza. In caso di dimissioni o indisposizione del Presidente, regge senza limite alcuno, ad interim, la Presidenza, fino all'elezione del nuovo Presidente. E' eletto tra i membri del CD ogni 5 anni.

Art. 8 Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione sono i soggetti tenuti a mantenere ordinata la documentazione, la corrispondenza, i verbali degli organi, i libri contabili, tutta la produzione cartacea e non dell'Associazione. Tra i loro compiti vi è quello di assistere il Presidente nelle sue funzioni e provvedere alla redazione e sottoscrizione dei verbali delle sedute degli organi deliberativi. Sono eletti tra i membri del Consiglio Direttivo una volta l'anno e possono entrambi essere ricoperti anche dalla stessa persona.

Art. 9 Patrimonio

- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Quote associative;
2. Beni mobili e immobili;
3. Contributi da terzi privati, da altre Associazioni, da Enti Pubblici, Istituti pubblici e privati;
4. Rimborsi;
5. Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
6. Ogni altro tipo di entrate;

In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, le rimanenze di cassa, dedotte le passività, saranno devolute ad altra associazione avente analoga finalità che sarà scelta dall'Assemblea dei Soci. L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

- E' fatto divieto per l'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche a singoli articoli dello Statuto possono essere apportate soltanto dall'Assemblea con una maggioranza qualificata dei 3/4 dei Soci. Per la validità della deliberazione di scioglimento dell'Associazione è necessario maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia